

All. "C" Schema contrattuale progetto Case Manager

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, Codice Fiscale e Partita Iva: 01127900049 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. domiciliato, per la carica e ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Azienda medesima,

E

....., con sede legale in, C.F.Partita IVA n., di seguito denominata anche quale "Sponsor", rappresentata dal Dr....., legale rappresentante o procuratore speciale domiciliato per la carica presso la sede della Società

PREMESSO

- che la ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare il progetto dal titolo "CASE MANAGEMENT PER PAZIENTI CON PATOLOGIA NEUROLOGICA CRONICA CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO A SCLEROSI MULTIPLA E ALTRE MALATTIE DEMIELINIZZANTI", di cui all'avviso informativo, pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- che il suddetto progetto avrà come obiettivo l'inserimento nell'organigramma della SC di Neurologia di un Case Manager ovvero di una figura professionale che svolga attività di attività di supporto all'ambulatorio di Neurologia per la strutturazione, la gestione e il coordinamento di percorsi ad hoc per i pazienti presi in carico, con particolare riferimento ai pazienti con Sclerosi Multipla e patologie demielinizzanti che, per la complessità di gestione delle terapie, necessitano di una supervisione puntuale sulle attività necessarie per la minimizzazione dei rischi connessi alle terapie stesse (Risk Management Plan);
- che l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha approvato, con deliberazione del

Direttore Generale n.237 del 14/05/2014, il Regolamento delle Sponsorizzazioni, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti: nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo scritto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si assume l'obbligo di corrispondere all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle un

contributo in denaro da destinare all'attivazione del progetto descritto nell'avviso pubblico di sponsorizzazione, per la somma di Euro.....
(.....,00) oltre IVA in ragione di legge.

Il corrispettivo dovrà essere erogato da entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento fattura.

Resta espressamente inteso tra le parti che il versamento del corrispettivo sopra indicato è in ogni caso subordinato all'ottenimento dell'accettazione della proposta di sponsorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi titolo prenda parte all'evento.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento aziendale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 14.05.2014, relative alla pubblicità, alla

sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo Sponsor si impegna a garantire di astenersi dal compiere ogni comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato dell'Azienda.

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui contenuti dell'attività del progetto.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'associazione di immagine e dei simboli dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e della ditta Sponsor può avvenire esclusivamente nell'ambito del progetto e secondo le modalità di seguito indicate: l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle garantisce la menzione dello sponsor, fino al termine delle attività programmate nell'ambito del progetto, nelle pubblicazioni, abstract, convegni, articoli tematici, ed altro materiale informativo e/o editoriale sul progetto sponsorizzato, nel rispetto del Regolamento aziendale per la

disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, nonché alla pubblicizzazione del progetto nell'area dedicata del sito internet e intranet aziendale.

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto sono ammesse sponsorizzazioni plurime, la visibilità che verrà data allo sponsor sarà proporzionale all'entità della sponsorizzazione.

ARTICOLO 4

CONFORMITA' ALLE LEGGI ANTICORRUZIONE

L'Azienda Ospedaliera in qualità di Ente pubblico è soggetta e si attiene alla normativa prevista dall'ordinamento legislativo in materia di contrasto ai reati corruttivi e di tutela della trasparenza della Pubblica amministrazione di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013.

La ha adottato ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo atto a conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. in materia di anticorruzione al fine di astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di reato e a prevenire

gli illeciti da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ARTICOLO 5

ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non determina diritti di riserva e/o esclusiva a favore di e a carico dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in relazione ad analoghe richieste e/o iniziative di altre Ditte operanti nel medesimo o in altri settori merceologici, essendo ammesse le sponsorizzazioni plurime.

ARTICOLO 6

DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e per tutta la durata del progetto prevista in 12 mesi dal suo avvio.

Al riguardo si precisa che l'avvio del progetto decorrerà dalla data di effettiva disponibilità delle risorse umane da dedicare all'attività in oggetto.

ARTICOLO 7

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito del presente contratto esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE E RECESSO

La facoltà di recedere può essere esercitata solo qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei tempi concordati, previo preavviso di trenta giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per le prestazioni concordate e già eseguite.

L'Azienda Ospedaliera si riserva inoltre di risolvere il contratto nel caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo, rechi

danni all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 9

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

ARTICOLO 10

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Cuneo quale foro unico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Il presente atto viene sottoscritto mediante
apposizione di firma digitale ai sensi degli artt.
1, comma 1 lett. s) e 24 del D. Lgs. 07.03.2015, n.
82 e s.m.i..

Il Direttore Generale dell'A.O. S.CROCE E CARLE - CUNEO

Dr. (*firma digitale*)

Il Legale Rappresentante delle Ditta

Dr. (*firma digitale*)